

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1600)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro delle Finanze**

(FORMICA)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(ANDREATTA)

col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(LA MALFA)

e col **Ministro del Commercio con l'Estero**

(CAPRIA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 OTTOBRE 1981

Ulteriore proroga delle deleghe al Governo di cui alla legge 14 dicembre 1976, n. 847, in materia di tariffa dei dazi di importazione e di legislazione doganale

ONOREVOLI SENATORI. — Il 31 dicembre 1981 verrà a scadere la proroga, concessa al Governo con legge 21 dicembre 1978, n. 838, della delega legislativa — originariamente concessa con la legge 1° febbraio 1965, n. 13, e successivamente ampliata con l'articolo 3 della legge 15 febbraio 1973, n. 25, e con l'articolo 2 della legge 14 dicembre 1976, n. 847 — per l'emanazione, mediante decreti aventi valore di legge, di

disposizioni attinenti alla materia doganale ed in particolare:

1) norme per apportare alla tariffa dei dazi doganali di importazione della Repubblica italiana, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni (e quindi anche alle disposizioni preliminari premesse alla tariffa stessa), gli aggiornamenti necessari per attuare la progressiva instaura-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione del mercato comune nell'ambito della Comunità economica europea e per l'adempimento delle direttive, decisioni e raccomandazioni adottate dai competenti organi delle comunità europee;

2) norme per adeguare la legislazione vigente alle esigenze del funzionamento dell'unione doganale prevista dai Trattati ratificati con le leggi 14 ottobre 1957, n. 1203, e 21 dicembre 1972, n. 826;

3) norme integrative e correttive di quelle contenute nel testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, a suo tempo emanato in forza di una precedente delega conferita al Governo con la legge 23 gennaio 1968, n. 29 (le norme integrative e correttive in parola devono rispondere ai principi e criteri direttivi elencati nell'articolo 2 della citata legge delega n. 29 del 1968 nonché alle esigenze di coordinamento del predetto testo unico alle successive leggi dello Stato).

Numerosi provvedimenti sono stati finora emanati in base alle predette deleghe, altri, anche di rilevante interesse, sono in corso di perfezionamento.

La richiesta di ulteriore proroga, pertanto, si fonda sull'esigenza di disporre dello strumento necessario per consentire, con la dovuta tempestività, il recepimento nel diritto interno delle norme continuamente prodotte in sede comunitaria, e non direttamente applicabili (decisioni, direttive, raccomandazioni), mentre, per alcune di quelle direttamente applicabili (regolamenti), occorre provvedere all'adattamento ed al coordinamento con la vigente legislazione interna. Peraltro, si rende indispensabile continuare a provvedere all'adeguamento della legislazione nazionale vigente fra gli Stati membri della Comunità economica europea ed a proseguire l'opera di revisione ed integrazione del soprarichiamato testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, onde adeguarlo alle esigenze manifestatesi nella pratica applicazione delle norme ora vigenti.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Il termine del 31 dicembre 1978 indicato nell'articolo 1, primo e secondo comma, e nell'articolo 2, primo comma, della legge 14 dicembre 1976, n. 847, già prorogato al 31 dicembre 1981 dalla legge 21 dicembre 1978, n. 838, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1984.